Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Circolazione stradale

Berna, 13 dicembre 2024

Revisione parziale del 13 dicembre 2024 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS *741.11*)

Commento

N. documento: ASTRA-D-45D93401/706

Cifra I

Sostituzione di espressioni

Nella versione italiana le espressioni «a ruote simmetriche» e «con ruote disposte simmetricamente» sono sostituite con «pluritraccia», analogamente a quanto fatto in altre ordinanze. La modifica ha lo scopo di uniformare le versioni italiane degli atti normativi.

Art. 3b cpv. 2 lett. e, g e h nonché cpv. 3

Cpv. 2 lett. e: come previsto dal diritto vigente, le persone su veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h sono esentate dall'obbligo di portare il casco.

Cpv. 2 lett. g: per una migliore comprensione, l'obbligo di indossare il casco per le persone su ciclomotori dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h è ora disciplinato dalla lettera g. Il criterio determinante per l'esenzione dall'obbligo del casco sarà il dispositivo di propulsione elettrica che potrà funzionare solo fino a 25 km/h.

Cpv. 2 lett. h: corrisponde alla vigente lettera g (esenzione dall'obbligo di portare il casco per i conducenti di sedie a rotelle motorizzate).

Cpv. 3: secondo il testo vigente, su motoveicoli e altri veicoli deve essere indossato un casco omologato in conformità al regolamento UNECE n. 22 nella versione di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995[1] concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). Dall'entrata in vigore, il 4 gennaio 2023, della modifica del regolamento UNECE n. 22 sarebbero stati ammessi solo caschi omologati conformemente all'ultima versione del regolamento. Il rimando alla versione riportata nell'allegato 2 OETV non era tuttavia inteso a tale scopo, ragion per cui il capoverso 3 viene modificato. Sono consentite anche le omologazioni rilasciate in base alle precedenti versioni del regolamento UNECE e possono continuare a essere utilizzati caschi più datati.

Art. 41 cpv. 2

Le persone che devono utilizzare il marciapiede con un veicolo (ad es. se l'accesso all'abitazione è raggiungibile soltanto attraversando il marciapiede) sono tenute a osservare particolare prudenza verso gli utenti del marciapiede e a dare loro la precedenza. Oltre ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli, tra gli utenti legittimi di marciapiedi si annoverano in particolare anche i bambini di età inferiore ai 12 anni in assenza di un'infrastruttura ciclabile adeguata o persone con ridotte capacità deambulatorie su sedie a rotelle motorizzate (art. 41 cpv. 4 e 43*a* cpv. 1 ONC). In casi specifici, possono essere autorizzati anche ciclisti o ciclomotoristi (segnale «Strada pedonale» con cartello complementare «🚲 permesso»). L'integrazione «altri aventi diritto» si riferisce a questi gruppi di utenti.

Art. 42 cpv. 5

L'autorizzazione per i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci a utilizzare la carreggiata adiacente in presenza di corrispondente segnalazione di una ciclopista (o ciclopiste e strade pedonali miste), sancita nel nuovo articolo 64*a* OSStr, deve essere introdotta anche nell'ONC come norma della circolazione. In tal modo si garantisce che l'obbligo di circolare su piste ciclabili possa essere soppresso solo per i conducenti dei ciclomotori e dei risciò elettrici summenzionati e non per la mobilità ciclistica in generale. Come sinora e a differenza del diritto in materia di segnaletica, la norma della circolazione menziona esplicitamente i risciò elettrici fino a 1 m di larghezza.

Art. 59a cpv. 1 lett. b

Nella versione italiana l'espressione «il cui genere di costruzione permette velocità massime» è sostituita con «velocità massima per costruzione». La modifica, di natura redazionale, ha lo scopo di garantire che nell'ONC venga utilizzata la stessa formulazione presente in altri atti normativi.

[1] RS **741.41**

Art. 59b

Nell versione italiana l'espressione «il cui genere di costruzione permette velocità massime» è sostituita in tutto l'articolo con «velocità massima per costruzione». La modifica, di natura redazionale, ha lo scopo di garantire che nell'ONC venga utilizzata la stessa formulazione presente in altri atti normativi.

Art. 63 cpv. 3, 5 e 6

Cpv. 3 lett. a: in futuro il trasporto di persone non sarà più subordinato imperativamente alla presenza di pedali, bensì alla presenza di un posto a sedere (sella o sedile), di cui fa parte un dispositivo per la posa dei piedi, come ad esempio i poggiapiedi (cfr. art. 175 cpv. 4 OETV).
I bambini possono essere trasportati soltanto su posti adatti alla loro altezza. In particolare, i piedi del bambino devono poter raggiungere i pedali, i poggiapiedi o altre superfici idonee. Dato che i pedali non sono più obbligatori, la lettera a consente ora anche il trasporto di bambini in sedili protetti e appositamente predisposti (precedentemente disciplinati al cpv. 3 lett. d). I bambini piccoli devono essere protetti contro la caduta (ad es. tramite una cintura) e le estremità devono essere protette dal contatto con le ruote.
I criteri per determinare numero e tipo di posti e sedili per bambini di una bicicletta (velocipede nella normativa) o un ciclomotore sono disciplinati nelle prescrizioni tecniche del veicolo dell'OETV (cfr. 175 cpv. 5, 180 cpv. 1 e art. 215 cpv. 2 OETV).

Cpv. 3 lett. b: la lettera b è stata ristrutturata. Il contenuto della disposizione vigente rimane invariato. Si tratta solo di un adeguamento formale che mira a migliorare la leggibilità.

Art. 3 lett. c: è stata eliminata la prima parte della frase della disposizione precedente secondo cui le persone disabili possono essere trasportate su una bicicletta appositamente attrezzata. Con la soppressione dell'obbligo dei pedali di cui alla lettera a, essa non è più necessaria. Le persone disabili possono essere trasportate su qualsiasi posto adeguato (cfr. anche art. 175 cpv. 6 OETV).

Cpv. 3 lett. d: il capoverso disciplina solo il trasporto di bambini su rimorchi per biciclette. Alla lettera d è stata pertanto cancellata la parte del periodo «oppure su un velocipede appositamente predisposto» (cfr. commenti alla lett. a). Come finora, il trasporto di bambini su rimorchio è consentito soltanto per biciclette o ciclomotori aventi al massimo due posti e per un massimo di due bambini sistemati su sedili protetti.

Cpv. 5: su ciclomotori o biciclette senza sella da guidare in piedi non è consentito trasportare persone (ad es. su un monopattino elettrico considerato come ciclomotore leggero o su una bicicletta dotata di pedali adatti all'uso in piedi come quelli di un fitness trainer).

Cpv. 6: la disposizione secondo cui sulle biciclette pluritraccia l'autorità cantonale può autorizzare più posti delle paia di pedali è stata abrogata dal momento che, secondo il capoverso 3 lettera a, non vige più l'obbligo dei pedali per i passeggeri. Una corrispondente disposizione tecnica per i veicoli è tuttavia riportata nell'articolo 215 capoverso 2 OETV.

Cifra II

Le modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2025.